

REGIME FISCALE FORFETTARIO RIVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (L 160 del 27/12/2019)

a cura di Barbara Rizzato

Requisiti di accesso al regime agevolato

- Fruibile solo da persone fisiche (no studi associati o società professionali) residenti in Italia o che producano sul territorio italiano almeno il 75% del loro reddito
- Compensi percepiti annui non superiori a 65.000 € (ragguagliati ad anno)
- Spese sostenute per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, per somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e per prestazioni di lavoro familiare.

Cause di esclusione

- Partecipazione contemporanea all'esercizio dell'attività professionale in associazioni professionali, società di persone, imprese familiari. La partecipazione in srl costituisce causa di esclusione solo se il contribuente detiene una partecipazione di controllo, sempreché la srl eserciti un'attività direttamente o indirettamente riconducibile al contribuente.
- Esercizio dell'attività in via prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta (a quello di adesione al regime forfettario). L'esclusione opera anche nel caso in cui l'attività sia esercitata nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
- Percezione nell'anno precedente di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (compresi i redditi da pensione) eccedenti l'importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Caratteristiche del regime agevolato:

Imposta sostitutiva del 15% calcolata sul reddito professionale così determinato:

$$\begin{array}{r} + \text{compensi incassati} \times \text{percentuale di redditività}^* = \text{reddito forfettario} \\ - \text{contributi previdenziali} \\ \hline = \text{reddito imponibile} \end{array}$$

* la percentuale di redditività varia a seconda del codice attività (codice ATECO), la stessa è comunque compresa tra il 40% e il 78% (quest'ultimo coefficiente è quello generalmente di riferimento per le attività professionali).

Nessuna rilevanza assumono perciò le spese effettivamente sostenute in quanto vengono forfettizzate dalla percentuale di redditività.

E' invece possibile dedurre dal reddito forfettario i contributi previdenziali nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito, l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo; in assenza di altri redditi l'eventuale eccedenza dei contributi è persa.

Il reddito professionale non entra a far parte del reddito complessivo:

- non c'è l'effetto "cumulo"
- non si deducono/detraggono gli oneri extraprofessionali
- non si gode delle detrazioni per il lavoro autonomo

E' però previsto che per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota da applicare è stabilita nella misura del 5%, anziché del 15%, a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività professionale o d'impresa (anche in forma associata o familiare)
- la nuova attività che si intende intraprendere non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fa eccezione lo svolgimento del periodo di pratica professionale obbligatoria.

I contribuenti forfettari:

- **sono esclusi dall'IVA** (in calce alle parcelle va annotata la dicitura "escluso IVA ex art. 1, comma 58-59, legge 190/2014 e ss. modificazioni)
- **non sono soggetti alla ritenuta d'acconto** (in calce alle parcelle va annotata la dicitura "non soggetto a ritenuta d'acconto ex art. 1 commi 67 Legge 190/2014 e ss. modificazioni - reddito soggetto a imposta sostitutiva")

I contribuenti forfettari godono inoltre di importanti semplificazioni contabili/fiscali:

- esonero dalla fatturazione elettronica (fatta eccezione per le fatture emesse a Pubbliche Amministrazioni che sono per loro natura sempre elettroniche)*
- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (resta obbligatorio numerare e conservare le fatture emesse e quelle di acquisto)
- esclusione dagli adempimenti periodici e annuali IVA
- esclusione dall'IRAP
- esclusione dagli Indici di affidabilità fiscale
- **non sono considerati sostituti d'imposta** e perciò non sono tenuti a loro volta ad operare la ritenuta d'acconto nel caso di pagamento di compensi a lavoratori autonomi

*E' però previsto che per i contribuenti che emettono esclusivamente fatture elettroniche (anche per scelta), il termine di decadenza dell'attività di accertamento ex art. 43 DPR 600/73 è ridotto di un anno.

Particolarità sotto il profilo IVA:

- le cessioni di beni intracomunitari sono assimilate alle cessioni interne, quindi andrà emessa fattura specificando che si applica il regime forfettario e che quindi l'operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 comma 2 bis del DL 331/1993;
- le prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti sono assoggettate alle regole ordinarie dell'art. 7 ter e seguenti del DPR 633/72 (con conseguente obbligo di compilare il modello Intrastat per servizi resi a soggetti UE);
- in relazione agli acquisti di beni intraUE ed ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge, l'esclusione da iva non opera, pertanto:
 - > gli acquisti intracomunitari di beni (art. 38 comma 5 lettera c) DL 331/1993) se nell'anno precedente non è stata superata la soglia di 10.000€ (al netto dell'iva) e fino a quando tale soglia non è superata nell'anno in corso, restano assoggettati a tassazione nel paese di provenienza, oltre la soglia di 10.000€ sono assoggettati ad iva nel paese di destinazione, perciò l'acquirente italiano dovrà integrare la fattura con l'iva, provvedere al versamento dell'imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
 - > per i servizi ricevuti, rilevanti in Italia, si procederà con autofattura (se il prestatore è extraUe) o con integrazione della fattura ricevuta (se il prestatore è Ue) e si verserà l'iva entro il 16 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione

Decadenza dal regime agevolato:

Il regime forfettario non ha limiti di durata né di età del contribuente però cessa in automatico dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso o viene ad esistenza una delle cause di esclusione.

Documento aggiornato a gennaio 2022